



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

## IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021;
- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di "procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 29 luglio 1991 n. 243, in materia di "università non statali legalmente riconosciute";
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 recante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.D. n. 05/2022 del 31 maggio 2022;
- VISTO il documento relativo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 117 del 02.03.2023 (Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese);
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 118 del 02-03-2023 (Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati);
- VISTO il decreto ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022 relativo all'incremento delle borse di dottorato;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Link Campus University" del 27 settembre 2023;

DECRETA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

### Art. 1 - Indizione

1. È indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca 39° ciclo in: "Tech for good. Technology Transfer, Global Foresight and Sustainable Innovation in Knowledge Ecosystems" presso l'Università degli Studi "Link Campus University", con assegnazione di borse di dottorato di cui al D.M. n. 117/2023 e al D.M. n. 118/2023 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziate dall'Unione Europea (Next Generation EU).
2. Le borse di dottorato a valere sui fondi PNRR sono attivate nell'ambito dei temi vincolati indicati nei precitati decreti e nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.M. n. 117/2023 e all'art. 7 del D.M. n. 118/2023.
3. Le linee di ricerca integrate del Dottorato sono indicate nell'Allegato A.
4. Il numero di dottorandi ammessi è pari a 12 così distribuiti:
  - a. 5 (di cui n. 2 con borsa e n. 3 senza borsa) finanziati con risorse di Ateneo e finanziamenti degli altri soggetti che partecipano alla convenzione;
  - b. n. 3 con borsa assegnata in cofinanziamento ai dottorati innovativi a valere sul D.M. n. 117/2023 (CUP: B84D23002120008);
  - c. n. 4 con borsa riservata dottorati di ricerca PNRR a valere sul D.M. n. 118/2023 (CUP: B84D23002110008).
5. Non sono previste borse di dottorato con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca su tema specifico.
6. L'inizio del corso è il 24/11/2023; la durata è di tre anni.
7. Ciascun posto a concorso, finanziato con risorse PNRR, sarà assegnato "sub condizione", in quanto soggetto a verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR, effettuata dal Ministero sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati rispettivamente dal D.M. n. 117/2023 e n. 118/2023.

### Art. 2 - Modalità di ammissione al corso

1. Si accede al corso previo superamento di un concorso di ammissione che prevede la valutazione dei titoli, di un progetto di ricerca e dell'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese.
2. La procedura selettiva è volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Università degli Studi "Link Campus University" alla pagina dedicata ai dottorati di ricerca. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

### Art. 3 - Requisiti di accesso alla procedura selettiva

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti o condizione:
  - a) diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, conseguito/a in Italia;



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

- b) analogo titolo accademico conseguito all'estero presso un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta dichiarato equipollente ovvero valutato idoneo dalla commissione giudicatrice ai soli fini dell'accesso al Corso di Dottorato.
2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro il 20 novembre 2023, data di scadenza dell'iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. In tal caso, i candidati dovranno dichiarare che il conseguimento del titolo richiesto avverrà entro e non oltre la data di iscrizione al corso di dottorato e saranno ammessi alla selezione "con riserva". Nel caso detti candidati risultassero idonei in posizione utile dovranno presentare, pena l'irrevocabile perdita del diritto di immatricolazione, i certificati relativi al titolo conseguito all'estero o l'autocertificazione per il titolo conseguito in Italia entro e non oltre la data di iscrizione al corso di dottorato.
3. I requisiti di cui al comma primo, lettere a) e b), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### Art. 4 - Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 19/10/2023 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato da inviare all'indirizzo [postgraduate.lcu@pec.unilink.it](mailto:postgraduate.lcu@pec.unilink.it) utilizzando lo schema allegato (Allegato B al presente bando) e le istruzioni ivi riportate.
2. La domanda deve contenere i seguenti dati/dichiarazioni:
  - a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria;
  - b) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
  - c) l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'Università che lo ha rilasciato e della votazione conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera, nonché la data del decreto con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa (nel caso in cui il candidato debba ancora acquisire il titolo di studio alla data di presentazione della domanda dovrà dichiarare che tale conseguimento avverrà entro la scadenza prevista dal presente bando, pena esclusione dalla selezione e decadenza dalla eventuale graduatoria);
  - d) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti;
  - e) l'impegno a mettersi in aspettativa nel caso si sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche;
  - f) di aver preso visione del bando di concorso;
  - g) il recapito PEC ai fini del concorso con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso;
  - h) se elencate nell'apposito foglio della domanda di partecipazione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei relativi codici identificativi (DOI e ISSN/ISBN/ISMN), di



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

essere autore/coautore delle pubblicazioni scientifiche nel numero massimo di 3 che presenta ai fini della valutazione;

- i) se elencate nell'apposito foglio della domanda di partecipazione, di aver svolto attività didattiche universitarie (specificando la data d'inizio e di fine e il tipo di didattica: sostitutiva, integrativa o esercitativa);
- j) se indicate nell'apposito foglio della domanda di partecipazione, di aver svolto le attività di ricerca in gruppi di ricerca nazionali o internazionali (specificando la data d'inizio e di fine);
- k) se elencate nell'apposito foglio della domanda di partecipazione, di aver svolto le attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- l) di possedere le competenze linguistiche elencate nell'apposito foglio della domanda di partecipazione, specificando per ciascuna lingua indicata il livello QCER posseduto e se tale livello è attestato da una certificazione (in caso positivo, indicare la data di conseguimento e l'ente certificatore);
- m) di essere in possesso di eventuali ulteriori titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione (nel numero massimo di 5) elencati nell'apposito foglio della domanda di partecipazione;
- n) di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione;
- o) attestazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che le pubblicazioni, i documenti e i titoli allegati alla domanda di partecipazione sono conformi all'originale.

3. Alla domanda deve essere allegata in formato PDF la seguente documentazione:

- a) il curriculum, datato e sottoscritto, della propria eventuale attività didattica e scientifica, nel quale vi sia evidenza delle pubblicazioni e dei titoli posseduti;
- b) un progetto di ricerca originale, datato e sottoscritto, coerente con una delle linee di ricerca indicate nell'Allegato A del presente Bando e sviluppato secondo le modalità indicate nell'Allegato C; il progetto, redatto in lingua inglese al fine di consentire l'accertamento della conoscenza della lingua straniera da parte del/della candidato/candidata, deve avere una lunghezza non superiore ai 15.000 caratteri (spazi esclusi, esclusa bibliografia) e illustrare in forma dettagliata il tema ed il contesto della ricerca, lo stato dell'arte, il gap conoscitivo da colmare, le ipotesi sperimentali e i metodi per raggiungerli, i risultati attesi e le loro implicazioni, facendo emergere con chiarezza originalità e rilevanza del progetto, una essenziale bibliografia aggiornata (max 20 titoli);
- c) le pubblicazioni indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. h), del presente articolo;
- d) gli eventuali ulteriori titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione (nel numero massimo di 5) elencati nell'apposito foglio della domanda di partecipazione;
- e) copia (fronte retro) firmata e datata di un documento d'identità in corso di validità pena esclusione dalla selezione;



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

- f) copia (fronte retro) firmata e datata del codice fiscale o della tessera sanitaria; per i cittadini stranieri che non fossero in possesso del codice fiscale, sarà determinato, a cura dell'Università, un codice di identificazione personale;
  - g) copia del versamento di euro 100,00 a titolo di contributo per la partecipazione alla procedura selettiva, da versare utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT58P0538703201000002075742, pena esclusione dalla selezione. Il versamento di tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato;
  - h) i candidati in possesso di titolo accademico straniero dichiarato equipollente dovranno allegare alla domanda il decreto con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa;
  - i) I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti utili a consentire alla Commissione Giudicatrice la dichiarazione di idoneità per la partecipazione al corso di dottorato:
    - 1. Copia del titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata, livello e ambito disciplinare al titolo italiano che consente l'accesso al corso;
    - 2. Certificato con esami sostenuti e votazione (transcript of records), possibilmente indicante la scala di valore a cui i voti fanno riferimento;
    - 3. Ogni altro documento eventualmente utile ai fini della dichiarazione di idoneità (es. Diploma Supplement, Dichiarazione di Valore in Loco, rilasciati rispettivamente dalla stessa Università di appartenenza e/o dalle Rappresentanze Consolari Italiane all'estero, attestazione di comparabilità e verifica rilasciata da Centri ENIC\_NARIC).I predetti documenti devono essere allegati alla domanda di partecipazione pena esclusione dalla selezione.
  - j) I candidati nella condizione di cui all' art. 3, comma 2, del presente bando dovranno allegare alla domanda l'autocertificazione degli esami sostenuti con la votazione in essi riportata e i relativi CFU.
4. Non verranno prese in considerazione (e, pertanto, il candidato verrà escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva) le domande di coloro che:
- a) non rientrino tra i soggetti di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del presente bando;
  - b) abbiano presentato la domanda di partecipazione con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente bando;
  - c) abbiano presentato la domanda di partecipazione oltre il termine ultimo;
  - d) non abbiano indicato nella domanda un indirizzo PEC a loro intestato (con esclusivo riferimento ai residenti in Italia).

#### Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti o del Comitato Direttivo, se istituito, è formata da minimo 3 componenti, anche stranieri, individuati tra i professori di ruolo e ricercatori universitari (anche a tempo definito) appartenenti ad almeno uno dei settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato. Di norma la maggioranza della Commissione dev'essere costituita da docenti



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

esterni all'Ateneo. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, purché esterni all'Università.

2. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

#### Art. 6 - Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e al progetto di ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati ai commi successivi del presente articolo.
2. La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti principi e criteri generali:
  - a) fino a un massimo di 40 punti per i titoli, di cui: fino a 14 punti per voto di laurea (media ponderata dei voti degli esami nel caso di laureandi); fino a 4 punti per attività didattica universitaria; fino a 8 punti per attività di ricerca; fino a 4 punti per attività di relatore a congressi; fino a 6 punti per le pubblicazioni scientifiche; fino a 4 punti per altri titoli accademici e/o attività professionali;
  - b) fino a un massimo di 60 punti per il progetto di ricerca.
3. Il punteggio minimo complessivo di 70 punti (dato dalla somma del punteggio ottenuto per i titoli e il progetto di ricerca) sarà requisito indispensabile per essere considerati idonei e accedere alla graduatoria finale.
4. La Commissione giudicatrice, all'esito della valutazione dei titoli e dei progetti di ricerca, compila le graduatorie finali di merito degli idonei.

#### Art. 7 - Formazione della graduatoria di merito e assegnazione delle borse

1. Il candidato che consegue un punteggio complessivo inferiore a 70/100 non viene considerato idoneo.
2. In caso di parità in graduatoria, prevale il candidato più giovane di età.
3. Le borse di Dottorato sono assegnate ai candidati al momento del perfezionamento della graduatoria e secondo l'ordine in cui si collocano.
4. I vincitori che non procederanno all'immatricolazione entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web, nella sezione "Dottorati di ricerca", della graduatoria saranno considerati rinunciatari.
5. A seguito della rinuncia da parte di un candidato risultante in posizione utile di graduatoria, subentra il candidato risultato in posizione successiva nella medesima graduatoria. In tal caso l'immatricolazione deve essere perfezionata entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data che sarà indicata nella comunicazione di subentro inviata a mezzo PEC.
6. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito secondo l'ordine della stessa. Per quanto attiene alle modalità di



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

comunicazione del subentro e ai termini per perfezionare l'immatricolazione si applica il comma precedente.

7. La graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata iscrizione al Dottorato dello/degli stesso/i.
8. Per i cittadini stranieri laureati in Università estere che non intendono concorrere per la borsa di studio è prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nella misura massima di un terzo del numero totale delle borse messe a concorso per il singolo dottorato, a qualsiasi titolo conferite ed effettivamente assegnate, con graduatorie separate. A tal fine, i candidati devono indicare nella domanda di ammissione, presentata con le modalità di cui al precedente art. 5, di voler essere ammessi in soprannumero selezionando la voce nel campo dedicato ("cittadini stranieri con titolo estero"). A tal fine i candidati stranieri dovranno presentare la seguente documentazione:
  - a. Per i candidati con titolo conseguito in un Paese dell'Unione Europea: ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, autocertificazione del titolo accademico di accesso con elenco esami e relative votazioni in italiano o in inglese, di cui all'art. 3 del presente bando.
  - b. Per i candidati con titolo conseguito in un Paese NON appartenente all'Unione Europea: certificazione del titolo accademico di accesso, di cui all'art. 3 del presente bando, con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese o, in alternativa, con apposizione dell'Apostille.

#### Art. 8 - Termini del procedimento

1. La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori in tempo utile per consentire l'inizio delle attività di dottorato.
2. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 7 giorni dalla consegna. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi collegiali espressi per ciascun candidato.
4. La relazione finale e la graduatoria sono pubblicate sul sito web di Ateneo nella sezione "Dottorati di Ricerca".

#### Art. 9 - Iscrizione al Dottorato

1. I candidati vincitori dovranno iscriversi entro il decimo giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria; negli anni accademici successivi entro il 31 ottobre di ogni anno. L'immatricolazione va formalizzata mediante il versamento della prima rata di iscrizione di € 500,00, nonché dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo il valore vigente, entro il termine suddetto, pena la decadenza del diritto acquisito.
2. Saranno immatricolati con riserva i candidati non ancora in possesso del requisito di ammissione al momento della domanda (qualora in posizione utile in graduatoria per l'ammissione al corso di Dottorato). Pena la decadenza del diritto di ammissione, i candidati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

devono far pervenire, entro la data di iscrizione al corso di dottorato, a mezzo PEC all'indirizzo [postgraduate.lcu@pec.unilink.it](mailto:postgraduate.lcu@pec.unilink.it) la documentazione richiesta nell'Art. 3.

#### Art. 10 – Contributi

1. I dottorandi sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale, secondo il valore vigente.
2. I dottorandi non destinatari di borsa sono tenuti al pagamento di una Retta annuale pari a € 3.500,00. I dottorandi con borsa sono tenuti al pagamento di una Retta annuale parziale, pari a € 1.250,00.
3. Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato è distribuito in due rate:
  - a) prima rata di € 500,00 da versare entro il termine ultimo per l'immatricolazione (Art. 9, comma 1); negli anni accademici successivi, da versare entro il 31 ottobre di ogni anno. Tutte le evidenze di pagamento, debitamente scansionate, vanno inviate via e-mail all'indirizzo [dottorato@unilink.it](mailto:dottorato@unilink.it) riportando in oggetto la causale dei versamenti;
  - b) seconda rata di € 3.000,00 (dottorandi senza borsa) / € 750,00 (dottorandi con borsa) da versare entro il 22 Dicembre di ogni anno.
4. Gli importi dovuti per le due rate vanno versati utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT58P0538703201000002075742. Il mancato pagamento di una o di entrambe le rate (nonché dell'imposta di bollo e della tassa regionale) comporterà la decadenza del diritto acquisito di ammissione al programma di dottorato.

#### Art. 11 - Borse di studio e budget per attività di ricerca

1. Le borse hanno un importo annuale pari ad € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, come da D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022, e sono assoggettabili al versamento del contributo INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente.
2. Le borse di studio vengono erogate in rate mensili posticipate.
3. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
4. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nella misura consentita dalle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% e che può giungere ad un massimo del 50% dell'importo della borsa medesima nel caso di svolgimento di attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, l'importo del 10% non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.
5. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

6. La borsa di studio è confermata per l'anno accademico successivo a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite, e mantenga la piena regolarità amministrativa.

#### Art. 12 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente. Eventuali autorizzazioni a svolgere attività lavorative devono essere autorizzate dal Collegio purché non ostino alla partecipazione del dottorando alle attività previste dal Corso di Dottorato.
2. Per il passaggio d'anno, tutti i dottorandi sono sottoposti a verifica annuale del completamento del programma delle attività previste. Sono altresì previste verifiche in itinere delle attività svolte. Il mancato superamento della verifica annuale implica la decadenza dal Dottorato, con obbligo di restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di 40 ore (Art. 12 comma 3 D.M. n. 226/2021) in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 nonché le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
6. È prevista la sospensione del Dottorato nei casi di cui all'art. 19 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
7. In aggiunta agli obblighi previsti per i/le dottorandi/e dal Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" in materia di dottorati di ricerca, come disciplinato dai D.M. 117/2023 e D.M. n. 118/2023 i/le vincitori/trici si impegnano:
  - a) a svolgere periodi di studio e ricerca in imprese, pubbliche amministrazioni o centri di ricerca, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, anche non continuativi e anche presso più Enti, nell'arco del triennio;
  - b) a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi e anche presso più Enti, da un minimo di sei (6) mesi fino a un massimo di dodici (12) mesi nell'arco del triennio,



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

c) a redigere di un report semestrale recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa/ente se previsto, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte

d) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

e) a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

#### Art. 13 - Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca

1. Il titolo di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio ed è corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
4. La discussione pubblica si svolge di fronte a una Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.
6. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

del Collegio o del Comitato Direttivo, se istituito, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze.

7. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

#### Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione dei Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Università, in qualità di "Titolare" del trattamento, tratterà i dati personali forniti ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. "Codice Privacy" nonché dell'art. 13 del GDPR, pertanto esclusivamente per le finalità del bando, sulle quali è possibile richiedere specifiche informazioni al Responsabile del Procedimento. I dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto delle normative sopra citate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità indicate all'interno del bando stesso e per l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro tra le Parti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge. La verifica dell'obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono raccolti viene effettuata periodicamente. L'informativa sulla privacy dell'Università degli Studi "Link Campus University" è pubblicata sul sito <https://www.unilink.it/> - Sezione Privacy Policy.

#### Art. 15 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

#### Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente e al Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca.
2. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR Lazio, Roma, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Prot. n. 703 del 29 settembre 2023

Numero Registro: Decreto Rettorale n. 1203

Roma, 29 settembre 2023

Il Rettore

Prof. Carlo Alberto Giusti

CARLOALBERTO  
GIUSTI  
LINK CAMPUS  
UNIVERSITY  
29.09.2023  
15:17:54  
GMT+01:00

